

ALLEGATO B'
N. 10369
07/10/2018

**ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA
COLLE DI VAL D'ELSA**

STATUTO

TITOLO PRIMO

Art.1

E' costituita in Colle Val d'Elsa l'organizzazione di volontariato "Associazione di Pubblica Assistenza di Colle Val D'Elsa - ODV". La denominazione sociale contiene l'acronimo ODV (organizzazione di volontariato) che ne costituisce peculiare segno distintivo e che dovrà essere indicato in ogni atto, comunicazione e manifestazione al pubblico.

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, fonda la propria attività nei principi della democrazia e senza alcuna finalità di lucro e per tale motivo è vietata in ogni caso la distribuzione, anche indiretta, di utili. E' lasciata facoltà al Consiglio Direttivo di decidere, caso per caso, l'intervento dell'Associazione a manifestazioni politiche in omaggio alle conquiste della vita civile e della libertà di pensiero.

Art.2

L'Associazione, che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, ha per scopo: assistere gli infermi nella loro abitazione; raccogliere e trasportare, con i mezzi di cui dispone, malati e feriti, sia all'Ospedale, che al loro domicilio, tanto dentro la cinta, come nella campagna Comunale ed in qualunque altra zona compresa entro il territorio nazionale ed estero; vigilare a che le norme di igiene e di inquinamento siano scrupolosamente osservate, denunciando tutte le irregolarità alle Autorità competenti; divulgare con ogni modo i precetti d'igiene ed inquinamento sia fra i soci, sia fra persone estranee all'Associazione; prestare tutte le opere di salvataggio nei pubblici e privati infortuni, attivare una impresa per onoranze funebri, sia a favore dei soci che per gli estranei; svolgere attività sportiva tra i cittadini, siano soci che non; fondare e gestire in proprio o attraverso terzi di circoli ricreativo culturali.

Le principali attività dell'Associazione, di interesse generale, tese al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, consistono:

- a) gli interventi, i servizi e le prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie, ivi comprese le attività di soccorso e di trasporto degli ammalati e dei feriti;
- b) nell'organizzare servizi di guardia medica e di diagnostica e specialistica ambulatoriale in collaborazione con le strutture pubbliche e private;
- c) nel promuovere ed organizzare la raccolta di sangue e di organi;
- d) nel promuovere iniziative di formazione ed informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;

Roberto...

[Signature]

[Signature]

- e) nell'organizzare iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente;
- f) nel promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo di interesse sociale con finalità educativa;
- g) nell'organizzare la formazione del volontariato in collaborazione anche con i progetti dell'Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze;
- h) i servizi di carattere sociale ed assistenziale, anche domiciliari, per il sostegno delle persone anziani, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà sociali ed economiche;
- i) le attività di prevenzione ed antincendio boschivo e di tutela ambientale;
- j) gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- k) le attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- l) la formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- m) la cooperazione allo sviluppo;
- n) l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- o) la cura di procedure di adozione internazionale;
- p) la gestione di alloggi sociali, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- q) l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- r) la beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività definite di interesse generale dalla legge;
- s) la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- t) i servizi di mutualità;
- u) la formazione del volontario anche in collaborazione con i progetti di A.N.P.A.S. Nazionale e Regionale;
- v) le attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sanitarie, sociali e socio-sanitarie.

In ossequio agli scopi sopra elencati, l'organizzazione svolge altresì le attività diverse e di carattere secondario nonché strumentale rispetto a quelle di interesse generale, pur nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

Art.3

L'Associazione ha un vessillo di colore bianco con lo stemma dell'Istituzione e la leggenda "ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA di Colle Val d'Elsa - ODV".

Art.4

Il vessillo potrà essere asportato dalla sede sociale solo per le pubbliche sortite decise dall'Assemblea, dal Consiglio Direttivo, per l'accompagnamento dei soci defunti e nelle

manifestazioni nazionali.

Art.5

La sede dell'Associazione è in Colle di Val d'Elsa.

TITOLO SECONDO

Dei soci: Diritti e Doveri

Art.6

Chiunque voglia far parte dell'Associazione, qualora abbia i requisiti voluti dal presente statuto, deve avanzare domanda scritta al Consiglio Direttivo che giudica motivatamente l'accoglimento o il rigetto entro 30 giorni, provvedendo, se la domanda viene accolta all'iscrizione nell'apposito libro degli associati.

Il richiedente, la cui domanda venga respinta, ha diritto da appellarsi all'assemblea, che delibererà in occasione della prima riunione utile, nel termine perentorio di giorni 10.

Art.7

I soci, tutti senza distinzione di sesso o di razza, sono di due categorie:

1° Soci attivi o volontari;

2° Soci contribuenti

Art.8

I soci contribuenti possono non partecipare ai servizi ordinari di Pubblica Assistenza, ma contribuiscono finanziariamente al potenziamento economico della Associazione con una quota annua che non dovrà essere inferiore a quella dei soci attivi.

Art.9

I soci attivi prestano la propria opera nei servizi d'Istituto e pagano una quota che verrà stabilita dal Consiglio Direttivo, nonché secondo le modalità stabilite dal regolamento.


Art.10

Tutti i soci attivi e contribuenti, senza distinzione di sesso, all'atto d'iscrizione, ricevono una tessera di riconoscimento a firma del Presidente: i Soci attivi riceveranno anche una divisa da indossare nello svolgimento del servizio come da regolamento. In ogni sortita pubblica è obbligatorio che i soci attivi portino la divisa di cui sopra.


Art.11

Non possono essere iscritti nell'elenco dei soci coloro i quali non abbiano i requisiti di indubbia moralità e buona condotta e, per quanto riguarda i soci attivi, coloro i quali non siano di sana e robusta costituzione fisica da accertarsi nei modi che saranno determinati dal Regolamento.

Colbanni Alberto



- 3 -



Art.12

Per essere ammessi come soci attivi sono richieste le seguenti condizioni: avere raggiunto l'età di 16 anni; essere di sana e robusta costituzione fisica; essere di notoria reputazione morale.

Art.13

Potranno essere ammessi a far parte della Associazione anche i minori di anni 16 purché siano maggiori degli anni 14, a condizione che riportino il consenso dei genitori o tutori, ma essi fino a 16 anni, non hanno voto deliberativo e non prestano servizio.

Art.14

Ogni socio deve cooperare all'incremento e al benessere della Associazione; adempire agli incarichi amministrativi che gli sono stati affidati e disimpegnare, con lo scrupolo e lo zelo dovuto, agli speciali servizi che si è assunto, qualora sia stata ammesso all'amministrazione.

I soci devono inoltre rispettare lo statuto e il Regolamento Generale Amministrativo nonché le delibere degli organi associativi; tenere un comportamento che non sia in contrasto con i principi dell'Associazione e con i fini statutari; non compiere atti che ledano il buon nome, l'immagine e gli interessi della Associazione.

Art.15

In casi straordinari d'urgenza, tutti i soci, senza distinzione di categoria, possono essere chiamati a prestare servizio.

Art.16

Il socio moroso al pagamento di quota annua viene dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo.

Art.17

Sarà espulso dall'Associazione il socio attivo e contribuente che: richiesto, rifiuti, senza giustificati motivi di presentarsi ai servizi di assistenza pubblica o, in servizio, abbandoni il posto assegnatogli, arrechi danno e discredito all'Associazione; riporti condanna per un reato comune infamante.

Art.18

Tanto i soci attivi che i contribuenti godono degli stessi diritti sociali. Gli uni e gli altri quindi fanno parte dell'Assemblea, hanno il voto e sono eleggibili nelle cariche sociali purché abbiano raggiunto il 18 anno di età e siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati, purché non siano membri del Consiglio Direttivo ovvero non siano dipendenti o collaboratori retribuiti dell'Associazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad

un massimo di 3 (tre) associati.

Oltre a quelli sopra indicati ciascun socio ha diritto a:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dallo statuto e dal Regolamento Generale Amministrativo dell'Associazione;
- b) essere informati sull'andamento dell'attività associativa ed avanzare proposte agli organi associativi;
- c) esaminare i libri sociali, i bilanci, i rendiconti, le relazioni, i contratti ed ogni altro documento dell'Associazione, secondo le modalità, i termini e le condizioni previste dal presente statuto e dal Regolamento Generale Amministrativo dell'Associazione;
- d) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei modi e nei termini previsti dallo statuto.

TITOLO TERZO

Rappresentanza e amministrazione dell'Associazione

Art.19

La rappresentanza dell'Associazione spetta al Presidente o a chi lo sostituisce in ipotesi di sua assenza o impedimento, oppure ai consiglieri eventualmente e specificatamente a tal fine incaricati. La gestione sociale è affidata: all'assemblea Generale al Consiglio Direttivo nei limiti e nei modi consentiti dal presente Statuto e relativo Regolamento.

Art.20

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci, dura in carica 3 anni ed i suoi membri, scelti fra gli associati, sono rieleggibili.

Non possono ricoprire la carica di consigliere gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, o coloro che sono stati condannati ad una pena che comporti interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dichiarati comunque l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; nonché quegli associati temporaneamente sospesi dall'Associazione.

L'incarico di consigliere è gratuito fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dagli amministratori per l'attività prestata, nel limite massimo stabilito annualmente dall'Assemblea.


Il Consiglio direttivo si compone di:

- un Presidente
- due Vice-Presidenti
- sei Consiglieri o più purché in numero complessivo pari.

Il Consiglio è assistito da un Segretario-Contabile, senza diritto di voto.

Art.21

Si precisa che la carica di Vice Presidente spetta rispettivamente ai due presidenti delle "Associazione Donatori di Sangue" e al "Circolo ricreativo culturale sportivo Associazione Pubblica Assistenza", purché essi siano anche soci della Associazione



Pubblica Assistenza e a condizione che una previsione statutaria analoga sia stata recepita dalle altre due associazioni collegate alla Pubblica Assistenza.

Art.22

Il servizio di Tesoreria dell'Associazione sarà disimpegnato da un istituto bancario o da persona di fiducia del Consiglio.

Art.23

Nella seduta d'insediamento il Consiglio Direttivo provvede alla nomina a maggioranza del Presidente e alla ratifica dei Vice Presidenti, alla nomina del Segretario e alle attribuzioni ai singoli Consiglieri delle cariche specifiche che ritiene opportuno istituire per il buon andamento dell'Ente, stabilendo con apposita delibera l'attribuzione della eventuale rappresentanza dell'Associazione.

Art.24

Spetta al Consiglio Direttivo:

- e) la convocazione delle Assemblee Generali;
- f) emanare gli ordini riflettenti il servizio sanitario, tecnico, ed amministrativo;
- g) nominare, sospendere e licenziare tutti coloro che ricevono dall'Associazione stipendio e compenso;
- h) compilare il bilancio consuntivo e preventivo, da approvarsi dall'Assemblea, la relazione di missione e gli eventuali rendiconti delle raccolte fondi, nonché le altre relative relazioni previste dalla legge, e il bilancio sociale nell'ipotesi in cui l'Associazione abbia nell'esercizio di riferimento ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori al limite di legge, avendo cura di compiere tutti i depositi e le pubblicazioni previsti per legge;
- i) provvedere al mantenimento del patrimonio sociale ed all'incremento del medesimo, nei modi che reputerà migliori, destinandolo all'esclusivo perseguimento delle finalità associative;
- j) dirigere e disciplinare (economicamente e moralmente) il servizio di trasporto ammalati;
- k) eseguire tutti gli atti affidategli dallo statuto e dalle norme regolamentari;
- l) curare la amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, adottando tutti i provvedimenti necessari per il migliore andamento dell'Associazione, salvo quanto il presente statuto riserva all'Assemblea.

Art.25

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a voti palesi, eccetto quelle riguardanti la sospensione del personale volontario e del personale stipendiato, e sono approvate con la maggioranza dei presenti.

Perché le sedute siano valide occorre che i presenti abbiano raggiunto la maggioranza e questa rappresenti la metà più uno i componenti il Consiglio.

Art.26

Le adunanze del Consiglio sono convocate dal Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente e dei Vice-Presidente, ne fa le veci il consigliere più anziano.

Art.27

I membri del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive decadono dalla carica. Tale decadenza è pronunciata in Consiglio.

Art.28

Sono compiti dell'assemblea;

- a) approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo, ed eventualmente quello sociale;
- b) nomina e revoca il Consiglio Direttivo, determinando il numero dei suoi componenti e nominando la commissione elettorale;
- c) deliberare sul ricorso presentato dai candidati e dagli associati esclusi dal Consiglio Direttivo;
- d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli altri organi associativi e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- e) deliberare le modifiche statutarie;
- f) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del suo patrimonio, nonché la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- g) deliberare su ogni altro argomento ad essa demandato per legge o per statuto, ovvero posto alla sua approvazione.

Art.29

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria si raduna obbligatoriamente due volte l'anno: entro aprile per l'approvazione dei bilanci consuntivo del precedente anno e preventivo, e per le elezioni alle cariche sociali.

Art.30

Le adunanze, sia ordinarie sia straordinarie, sono valide in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei soci che in virtù di quanto disposto hanno voto deliberativo.

In seconda convocazione, trascorsa mezz'ora dalla prima, l'assemblea ordinaria sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti, purché non inferiore al doppio di quello dei componenti il Consiglio Direttivo.

Lo scioglimento dell'Associazione e le modifiche dello statuto e del regolamento, deliberate in assemblea straordinaria, non potranno essere deliberate che in prima

Roberto Assento

[Signature]



convocazione.

Art.31

Le deliberazioni sono valide ed esecutive se hanno ottenuto la maggioranza dei voti, fermo restando che lo scioglimento dovrà essere approvato con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati; tutte le deliberazioni debbono essere prese a voto palese, eccetto quelle delle cariche sociali e quelle riguardanti le persone fisiche che sono fatte a scrutinio segreto.

Art.32

L'Associazione deve dotarsi di un Revisore iscritto all'Albo dei revisori legali.

Il Revisore è nominato e revocato dall'Assemblea fra più candidati; coloro che non risultano eletti integrano la graduatoria dei supplenti.

Il Revisore provvede al controllo generale dell'amministrazione e della contabilità, nel rispetto della normativa vigente, ed almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica inoltre i bilanci, consuntivo e preventivo, e sociale se dovuto, predisposti dal Consiglio di Direttivo, redigendo una relazione da presentare all'Assemblea degli associati e da trascrivere in apposito libro.

Oltre alle funzioni di cui al comma che precede ed a quelle attribuitegli dalla legge, il Revisore svolge le funzioni qui di seguito elencate nell'ipotesi in cui vengano raggiunti i parametri indicati dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni:

- a) il controllo generale dell'amministrazione e della contabilità nel rispetto della normativa vigente, ed almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa della Associazione;
- b) la verifica il conto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo, redigendo una relazione da trascrivere in apposito libro;
- c) la vigilanza sulla osservanza della legge e dello statuto anche con riferimento al decreto legislativo 231/2001, se applicato;
- d) la vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo ed amministrativo e sul suo concreto funzionamento;
- e) il monitoraggio sulle osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale;
- f) l'attestazione che il bilancio sociale, se obbligatorio, è stato redatto in conformità alle linee guida da emanarsi da parte del Ministero;

Le funzioni di cui al comma che precede vengono meno se per due esercizi consecutivi i limiti sopra richiamati non vengono superati.

Il Revisore può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente se collegiale, ad atti di ispezione e di controllo, ed a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

TITOLO QUARTO
Disposizioni finali

Art.33

Per l'esecuzione del presente Statuto sarà provveduto a mezzo del Regolamento Generale Amministrativo dell'Associazione, che dovrà riportare l'approvazione dell'Assemblea.

Art.34

In caso di scioglimento dell'Associazione il suo patrimonio al netto passerà, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, di diritto all'Associazione Donatori di Sangue e al Circolo Ricreativo Culturale, Sportivo "Ass. Pubblica Assistenza" di Colle Val d'Elsa, ovvero in difetto di detti enti sarà affidato alla Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (A.N.P.A.S.) con mandato di destinarlo ad iniziative analoghe da organizzare nei predetti territori, e comunque ai fini di pubblica utilità.

Art.35

L'Associazione deve curare la tenuta ed il costante aggiornamento dei seguenti libri obbligatori:

- a) il registro dei volontari;
- b) il libro degli associati, con l'indicazione della categoria cui appartengono;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e degli eventuali altri organi associativi.

I libri di cui alle lettere a); b) e c) del comma che precede, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo; mentre gli altri libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo associativo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, presso la sede associativa, previa richiesta scritta e motivata presentata al Consiglio Direttivo, con diritto di estrarre copia o riprodurre, anche parzialmente, parti di essi; il Consiglio dovrà adempiere alla richiesta entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla richiesta stessa.

Stefano Orlando

[Signature]

